PROVVEDIMENTI URGENTI PER LIMITARE L'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE NELLE TRANSAZIONI E PREVENIRE L'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO

Art. 7

Sezione speciale dell'elenco

Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 e' istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le societa' finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Le societa' iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potra' emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori. Alle societa' che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

Versione in vigore dal 10 marzo 1991, non più in vigore dal 9 maggio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1991, n. 72
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-limitare-l-uso-del-contante-e-dei-titoli-al-1991/art-7-sezione-speciale-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

dell-elenco/versione/0